



Decreto Dirigenziale n. 19 del 15/11/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore: 5 Provinciale Genio Civile Ariano Irpino

Oggetto:

L.R. 54/1985 e s.m.i.. Piano Regionale delle Attività Estrattive. Fissazione dei criteri di coltivazione del comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, perimetrato con D. G.R.C. n. 491 del 20/03/2009.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- la L. R. 13.12.1985 n. 54;
- la L.R. 13.04.1995 n. 17;
- le Ordinanze del Commissario ad Acta delegato all'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, n. 11 del 7 giugno 2006 e n. 12 del 6 luglio 2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 30.12.2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1002 del 15/06/2007;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 323 del 07/03/2007;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 20/03/2009;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 04/10/2011;
- la Direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali n. 920948 del 17.11.2010;
- la L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- il Commissario ad Acta, con propria Ordinanza n. 11 del 07/06/2006 (in B.U.R.C. n. 27 del 19/06/2006), ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (nel seguito PRAE) della Regione Campania;
- con successiva Ordinanza n. 12 del 6/7/2006 (in B.U.R.C. n. 37 del 14/8/2006), dello stesso Commissario ad Acta, sono state apportate rettifiche alla predetta Ordinanza n. 11 del 07/06/2006;
- l'art. 25 co. 7 delle Norme tecniche di Attuazione (nel seguito NdA) del PRAE prevede che il competente dirigente regionale, tenuto conto delle esigenze di soddisfacimento del fabbisogno per ciascuna provincia in relazione alle singole categorie di materiali, individua periodicamente l'ordine prioritario e cronologico di coltivazione dei singoli comparti e dispone, quando vi è necessità, l'avvio della procedura di coltivazione del singolo comparto;
- l'art. 25 co. 8 delle NdA del PRAE stabilisce che l'avvio della procedura di coltivazione del singolo comparto è reso noto dal competente dirigente regionale con avviso pubblico, rivolto ai titolari del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n.54/1985 e s.m.i. su superfici contigue e costituenti un unico lotto aventi un'estensione non inferiore ai 5 Ha, e contenente l'invito a manifestare entro i successivi 30 gg. la volontà di richiedere l'autorizzazione e/o concessione estrattiva;
- con Direttiva n. 920948 del 17.11.2010, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali, ha tra l'altro disposto che la manifestazione di volontà dei soggetti titolari di richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 25 co. 9 delle NdA del PRAE deve avvenire entro i 90 giorni successivi all'Avviso pubblico, coordinando così la previsione del citato co. 8 dell'art. 25 con il co. 2 dell'art. 15 della L.R. 54/85 e s.m.i.;
- l'art. 25 co. 9 delle NdA del PRAE dispone che, entro i successivi 30 gg., il competente dirigente regionale accerta il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive in capo ai richiedenti e riconosce agli aventi diritto la legittimazione alla coltivazione nell'ambito del comparto di una superficie corrispondente a quella in disponibilità, eventualmente ridotta a seguito dell'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto, che individua le singole cave, la cui estensione non può essere, comunque, inferiore ai 3 Ha;
- le superfici residue aventi un'estensione inferiore ai 5 Ha sono assegnate, secondo l'art. 25 co. 11 delle NdA del PRAE, in regime concessorio, prioritariamente, agli aventi titolo al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione nel comparto confinanti, in misura proporzionale alla superficie in

disponibilità, che vengono per l'effetto incrementate in misura corrispondente;

- l'art. 25 co. 12 prevede che, entro il termine di 30 gg. dalla individuazione dei concessionari per la coltivazione delle superfici estrattive nell'ambito del comparto, il competente dirigente regionale, invita, i concessionari e legittimati alla coltivazione in regime autorizzatorio nel comparto, a riunirsi in consorzio obbligatorio ex art. 24 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. entro il termine di 60 gg. e, previa fissazione dei criteri di coltivazione del comparto, a presentare il progetto unitario di gestione produttiva del comparto entro lo stesso termine;
- analogamente, l'art. 23 co. 3, dispone tra l'altro che il progetto unitario di gestione produttiva del comparto è presentato dagli aventi titolo al rilascio delle autorizzazioni e concessioni estrattive, previa fissazione dei criteri di coltivazione del comparto da parte del competente dirigente regionale con specifico provvedimento;

PREMESSO, altresì, che:

- la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 323 del 7/03/2007 (in B.U.R.C. n. 18 del 02/04/2007) ha proceduto ad una prima individuazione dei Comparti Estrattivi, ai sensi degli artt. 21, 25 e 89 delle NdA del PRAE su tutto il territorio regionale e per ciascun gruppo merceologico;
- con successiva delibera n. 491 del 20/03/2009 (in B.U.R.C. n. 22 del 6/04/2009), la Giunta Regionale della Campania ha proceduto alla perimetrazione conclusiva dei comparti estrattivi nella Provincia di Avellino;
- il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino con D.D. n. 1 del 21.01.2010 (in B.U.R.C. n. 12 del 08/02/2010), ai sensi dell'art. 25, co. 6 e 7, delle NdA del PRAE, ha individuato il seguente ordine cronologico e prioritario di coltivazione dei comparti estrattivi di gesso, di cui alla D.G.R.C. n. 491 del 20.03.2009, ricadenti nel territorio di propria competenza:

n.	Comparto	superficie (mq)	Comune
1	C07AV_01	164.265	Ariano Irpino
2	C07AV_02	58.522	Ariano Irpino
3	C19AV_01	50.131	Savignano Irpino
4	C08AV_01	83.034	Savignano Irpino
5	C19AV_02	55.509	Savignano Irpino
6	C19AV_03	55.595	Savignano Irpino
6	C19AV_04	58.324	Savignano Irpino

con precisazione che

- o ai comparti C19AV_03 e C19AV_04 è stato assegnato lo stesso numero d'ordine, in quanto essi presentano identiche caratteristiche in riferimento ai criteri di priorità definiti dalle NdA del PRAE;
- o il comparto C07AV_02 è classificato per il gruppo merceologico gesso, ricadendo nell'area suscettibile di nuove estrazioni censita nel PRAE cod. C07AV - gesso; tuttavia, risultando la correlata cava, con cod. PRAE 64005_03, di calcare, l'avvio della relativa procedura per la coltivazione, quando ne ricorrerà la necessità per il soddisfacimento del fabbisogno regionale, sarà subordinata a specifici approfondimenti in ordine a tale aspetto;
- la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 503 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011) ha proceduto ad approvare, ai sensi degli articoli 10, comma 6, e 5, comma 1, delle NdA del PRAE, le Norme Specifiche Tecniche sulle Capacità necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva in Campania, con cui sono dettati indirizzi operativi inerenti: al riconoscimento del possesso dei requisiti minimi di capacità necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva; all'individuazione di criteri di preferenza, riferiti alle capacità, nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni estrattive; alla perdita e al recupero delle capacità;
- il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino con D.D. 30 del 14.11.2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 72 del 21.11.2011:
 - o ha disposto, ai sensi dell'art. 25 co. 7 e 8 delle NdA del PRAE, l'avvio della procedura di coltivazione del comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, così come perimetrato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 20/03/2009 (in B.U.R.C. n. 22 del 6/04/2009);

- o ha approvato l'Avviso Pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 co. 7 e 8 delle NdA del PRAE, recante: "L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m.i.. Art. 25 co. 7 e 8 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Avvio della procedura di coltivazione del comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, perimetrato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 20/03/2009 (in B.U.R.C. n. 22 del 6/04/2009). Invito a manifestare la volontà di richiedere l'autorizzazione e/o concessione estrattiva", con unita tavola grafica che rappresenta il comparto C07AV_01, così come perimetrato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 20/03/2009, in sovrapposizione a mappa del Catasto Terreni;
- il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino, con D.D. n. 3 del 03.04.2012, ha accertato con esito positivo il possesso dei requisiti minimi di "capacità necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva in Campania" approvati con D.G.R.C. n. 503 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011) in capo alla società Cementi Ariano s.r.l., con sede in Ariano Irpino (AV) alla contrada Camporeale 90, codice fiscale e partita IVA 01867380642;
- con il medesimo decreto 3/2012 il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino ha riconosciuto alla società Cementi Ariano s.r.l. la legittimazione alla coltivazione, nell'ambito del comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, di una superficie corrispondente a quella in disponibilità di seguito indicata, eventualmente ridotta a seguito dell'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto:

Comune	Foglio	Particella n.	Superficie catastale p.lla			Superficie compresa nel comparto			Note
			ha	are	ca	ha	are	ca	
Ariano Irp.	50	2 (parte)		25	70		19	76	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	3		7	20		7	20	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	4	2	14	90	2	14	90	Cave
Ariano Irp.	50	6	6	93	10	6	93	10	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	253 (parte)	3	97	80	2	95	84	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	254 (parte)	1	73	20	1	13	90	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	255 (parte)	1	31	20	1	09	17	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	258 (parte)	3	88	40	3	83	81	Cave
Ariano Irp.	50	258 (parte)	3	88	40		4	59	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	259 (parte)	3	26	40	1	92	93	Cave
Ariano Irp.	50	259 (parte)	3	26	40	1	33	47	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	364		14	40		14	40	Sup. comparto al netto cave

che costituiscono l'intero comparto estrattivo, fatta eccezione che per le p.lle 267 (parte) e 361 del foglio 50, dell'estensione complessiva pari a mq 25.122, inferiore a 5 Ha;

- la Cementi Ariano s.r.l. ha prodotto contratto di affitto, acquisito al prot. regionale n. 695399 del 24/09/2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Ariano Irpino al n. 1323 serie 3 del 24/09/2012, relativo alle sopra citate part.lle 267 (parte) (per mq 16.022,00) e 361 (per mq 9.100,00) ricadenti nel comparto estrattivo C07AV_01, recante l'espressa autorizzazione della proprietaria e dell'usufruttuaria, in favore della Cementi Ariano s.r.l., ad utilizzare i predetti terreni per l'attività di coltivazione di cava nelle forme previste e consentite dalla Pubblica Amministrazione;

RITENUTO che:

- occorre provvedere, ai sensi degli artt. 23 co. 3 e 25 co. 12 delle NdA del PRAE, alla fissazione dei criteri di coltivazione del comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, perimetrato con D.G.R.C. n. 491 del 20/03/2009;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento p. i. Giovanni Mazzariello e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo e dal Dirigente del Servizio Sergio Albanese prot. n. 841194 del 15/11/2012;

DECRETA

per tutto quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato:

- di approvare l'allegato documento recante "Fissazione dei criteri di coltivazione del comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, perimetrato con D.G.R.C. n. 491 del 20/03/2009", ai sensi ai sensi degli artt. 23 co. 3 e 25 co. 12 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.);
- di disporre altresì la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio del comune di Ariano Irpino, nel quale ricade il comparto, per 30 giorni consecutivi.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

in via telematica:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione;
- al Settore Ricerca e Valorizzazione Cave e Torbiere - A.G.C. 15, Settore 12;
- al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C. - A.G.C. 01, Settore 02;

in forma cartacea:

- al Comune di Ariano Irpino, per quanto di competenza, e per la pubblicazione all'albo pretorio del presente decreto;
- alla società Cementi Ariano s.r.l., con sede in Ariano Irpino (AV) alla contrada Camporeale 90, codice fiscale e partita IVA 01867380642.

Il Dirigente del Settore
(ing. Celestino Rampino)

*Giunta Regionale della Campania***Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione
SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ARIANO IRPINO****Fissazione dei criteri di coltivazione del comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano
Irpino, perimetrato con D.G.R.C. n. 491 del 20/03/2009****1. Premessa**

1. Il comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, perimetrato con D.G.R.C. n. 491 del 20/03/2009, è relativo al gruppo merceologico gesso, ed è caratterizzato dai seguenti dati salienti, come indicati nella medesima deliberazione:

superficie (mq)	Incidenza Media (mc/mq)	potenzialità ventennale (mc)	potenzialità ventennale (t) (*)	potenzialità annua (mc)	potenzialità, annua (t) (*)
164.265	19,96	3.278.729	5.573.840	163.936	278.692

(*) si assume il peso specifico del gesso pari a 1,7 t/mc

2. La stima di volumi/tonnellate estraibili come riportato al co. 1, sia pure reso in conformità a quanto previsto all'allegato f) del Piano Regionale delle Attività Estrattive, sarà oggetto di maggior dettaglio, come precisato nel "ritenuto" della D.G.R.C. 491 del 20/03/2009, fin dalla presentazione del progetto di gestione produttiva del comparto, dovendosi tener conto anche delle obbligatorie azioni di ricomposizione ambientale da realizzarsi a mezzo delle tecniche esecutive e metodologiche previste nel regolamento di ingegneria naturalistica approvato con D.G.R.C. n. 3417 del 12/07/2002.
3. Oggetto del presente documento è la Fissazione dei criteri di coltivazione del comparto ai sensi degli artt. 23 co. 3 e 25 co. 12 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (nel seguito P.R.A.E.) .

2. Regolazione dell'attività estrattiva in funzione del fabbisogno

1. L'attività estrattiva nel comparto C07AV_01 è regolata in funzione del soddisfacimento del fabbisogno regionale di gesso, pari a tonn. annue complessive 62.590, di cui tonn. 62.590 per la provincia di Avellino, come statuito dall'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

3. Identificazione e delimitazione della cava

1. Al fine dell'identificazione della cava in corrispondenza di ogni accesso all'attività estrattiva deve essere posto in modo ben visibile, anche da lontano, un cartello contenente i dati seguenti:
 - a) denominazione della cava, estremi autorizzazione o concessione, loro scadenza;
 - b) estremi di riferimento della pianificazione P.R.A.E. ove insiste la cava;
 - c) proprietà del terreno o indicazione degli estremi del regime concessorio;
 - d) ditta esercente;
 - e) tipo di materiale estratto;
 - f) direttore di cava; responsabile della sicurezza; sorvegliante;
 - g) rappresentazione grafica del perimetro dell'area interessata dai lavori e ubicazione dei manufatti ed impianti nonché i luoghi in cui vengono stazionate le macchine e le attrezzature;
 - h) rappresentazione grafica dello stato dei luoghi a conclusione dell'intervento di riqualificazione ambientale;
 - i) organo di vigilanza.
2. Prima di dare inizio all'attività estrattiva, il destinatario dell'autorizzazione e/o concessione estrattiva

*Giunta Regionale della Campania***Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione
SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ARIANO IRPINO**

deve porre in essere, a sue spese, gli adempimenti di seguito elencati, oltre quelli ulteriori eventualmente indicati nel titolo legittimante l'attività estrattiva ed in allegato ai progetti approvati:

- a) perimetrazione del cantiere estrattivo, come riportato nella cartografia del rilievo planoaltimetrico, mediante posizionamento di capisaldi con picchetti metallici inamovibili;
 - b) perimetrazione della zona di attività estrattiva mediante recinzione metallica a maglia stretta alta non meno di metri 2,20. In corrispondenza dei previsti accessi alla zona di attività estrattiva dovranno essere posti dei cancelli metallici alti non meno di metri 2,00 muniti di serratura, atti a impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
 - c) segnaletica verticale di pericolo indicante la presenza di attività estrattiva posta lungo la recinzione ad intervalli non superiore a metri 50 in modo tale che ogni cartello sia visibile da quelli immediatamente precedenti e successivi.
3. L'esercente l'attività estrattiva autorizzato deve mantenere in perfetta efficienza tutte le opere, di cui al precedente comma 2, durante le fasi di attività fino a lavori di sistemazione ultimati, salvo diversa disposizione.
 4. Ai fini di consentire il controllo dell'attività estrattiva, la cava deve essere dotata di una rete di capisaldi e punti quotati e fissati in modo inamovibile e riferiti a punti fissi posti all'interno e lungo il perimetro dell'area coltivabile autorizzata o concessa.
 5. L'area di coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione in posizione tale da essere facilmente individuati sulla carta topografica della zona, sui progetti di coltivazione e recupero ambientale e sul terreno in modo che da ognuno di essi si possa vedere il precedente e il successivo.
 6. La posizione e la numerazione dei punti quotati sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione.
 7. Non appena è raggiunta la quota minima di escavazione, prevista dal progetto, l'esercente dovrà ivi porre un caposaldo inamovibile di controllo, da mantenersi fino al termine delle opere di recupero.
 8. Il piano di tali punti ed i relativi capisaldi di riferimento devono essere riportati nella documentazione di richiesta di coltivazione, planimetrie e sezioni da fornirsi a corredo dei rapporti annuali discendenti dagli obblighi di convenzione.

4. Distanze di rispetto e azioni generali di tutela

1. Le distanze di rispetto tra i nuovi scavi a cielo aperto, sono stabilite in metri 500 dal perimetro del centro abitato come definito dall'art. 3 comma 1.8 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., ovvero entro la stessa distanza dai nuclei abitati.
2. Le distanze minime tra gli scavi e le opere e/o infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico sono stabilite in metri 50,00.
3. Le distanze vanno misurate in orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.
4. Devono essere, inoltre, rispettate le distanze stabilite dall'autorità competente alla tutela dei beni di interesse storico o architettonico o archeologico vincolati.
5. L'esercizio dell'attività estrattiva è vietato nelle aree indicate nell'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, secondo le disposizioni del medesimo articolo.
6. Quando nel corso dei lavori di scavo, si rinvenivano reperti di interesse archeologico, storico o artistico, l'esercente di cava e/o direttore di cava, nel sospendere i lavori nell'area oggetto del ritrovamento, deve dare immediata comunicazione alla Soprintendenza archeologica e al competente dirigente regionale al fine dell'adozione dei provvedimenti consequenziali. In caso di mancata comunicazione, il competente dirigente regionale sospende ogni attività di coltivazione.
7. Le tecniche e modalità di coltivazione e di ricomposizione ambientale devono garantire la tutela,

*Giunta Regionale della Campania***Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione
SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ARIANO IRPINO**

- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., delle acque del bacino ricadente nell'area della cava codice PRAE 64005_07, p.lle 4, 258, 259 del foglio 50 del comune di Ariano Irpino, oggetto dei precedenti D.D. del Settore del Genio Civile di Ariano Irpino n. 681 del 26.03.2001, n. 26 del 01.12.2010 e succ..
8. Salvo ogni ulteriore diversa disposizione degli organi in sede di vigilanza e del competente dirigente regionale, al fine della tutela delle acque sotterranee e superficiali, sono altresì dettate le seguenti prescrizioni:
- a) gli scavi devono essere mantenuti ad una quota superiore di almeno 1,00 metro dal livello massimo della falda e tale da garantire la esclusione di qualsiasi interferenza dei lavori estrattivi con essa;
 - b) se la quota di cui al punto a) è erroneamente raggiunta, la ditta deve darne comunicazione entro 48 ore al competente settore regionale e sospendere l'escavazione, presentare una variante al progetto approvato, che prevede il ripristino del franco di garanzia di cui al precedente punto a) mediante tamponamento della falda stessa, utilizzando lo stesso materiale estratto fino al ripristino delle quote prestabilite;
 - c) la ditta autorizzata è tenuta, su eventuale richiesta del dirigente del competente settore regionale, ad installare, con spese a suo carico, un adeguato numero di piezometri per il controllo delle quote di sicurezza di cui al precedente punto a).
 - d) prima e durante la coltivazione devono essere eseguite campionature ed analisi periodiche con cadenza semestrale delle acque di cava, rinvenibili nei bacini formati a seguito delle escavazioni e nel bacino preesistente di cui al precedente comma 7.
9. L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni, deve essere evitato attraverso la costruzione di un'adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.
10. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione e sistemazione ambientale.
11. Quando la morfologia dei luoghi non consente l'esecuzione degli interventi di cui ai commi che precedono, il fosso di guardia deve essere costruito sul gradino più elevato del fronte di cava.
12. Le dimensioni dei fossi di guardia devono essere proporzionati al flusso derivante dal regime idrico delle acque, definito per la superficie esterna al perimetro di cava e commisurate ai valori più elevati delle precipitazioni meteoriche degli ultimi 50 anni.
13. La rete di fossi di guardia deve essere mantenuta in perfetta efficienza per tutto il periodo dell'attività estrattiva e fino al recupero completo della zona oggetto di estrazione.
14. Prima dell'inizio dello sfruttamento del giacimento, il titolare dell'autorizzazione o della concessione estrattiva è obbligato ad adottare idonee misure per ridurre l'impatto acustico, atmosferico e percettivo dell'area destinata all'attività estrattiva ed evitare la ricaduta delle polveri, in relazione allo specifico progetto di coltivazione proposto. Comunque, per la finalità indicata, il titolare dell'autorizzazione o della concessione estrattiva è obbligato a realizzare:
- a) barriere di terra con copertura vegetale ottenute usando il materiale inerte non idoneo e il terreno vegetale precedentemente accantonato, sempre nel rispetto della vigente disciplina di tutela ambientale;
 - b) schermatura dell'area di cava mediante specie arboree sempre verdi adeguate a fungere da schermo filtrante delle polveri e da schermo contro vento.
15. Allo scopo di evitare aree di intrusione visiva o coni di visuale prodotte dalla cava, per effetto anche del recupero, è fatto obbligo all'esercente, di presentare nel progetto, oltre alla documentazione di rito, uno studio e un'indagine dettagliati volti a prevenire qualunque impatto percettivo.



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ARIANO IRPINO

16. Sono a tutela dall'impatto visivo o percettivo e, pertanto, oggetto di valutazione la presenza di:
 - a) ville parchi e giardini;
 - b) centri abitati;
 - c) viabilità primaria e tracciati ferroviari;
 - d) siti dedicati al culto quali abbazie, conventi, ecc..
17. Per il transito dei mezzi pesanti devono essere adottate misure tese:
 - a) alla riduzione della movimentazione dei materiali estratti;
 - b) all'adeguamento della rete viaria e alla regolamentazione del traffico;
 - c) alla depolverizzazione del manto stradale e dei mezzi di trasporto.
18. Gli accessi carrai alle zone di attività estrattiva, agli impianti di lavorazione e a tutte le pertinenze realizzate nel perimetro della cava, devono avere dimensioni adeguate e devono essere corredati dalla necessaria segnaletica stradale.
19. L'esercente l'attività estrattiva deve provvedere, su disposizione dell'organo di vigilanza e previa autorizzazione delle autorità competenti, all'esecuzione, a sua cura e spese, di un manto bituminoso sulla strada di accesso alla cava dalla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 metri calcolato dallo svincolo. Tale lunghezza può essere ridotta se sono previste altre misure di abbattimento dei fanghi e delle polveri prodotte dal trasporto di materiali e/o quando per situazioni logistiche e/o ampiezza della cava ciò sia disposto dall'organo di controllo. La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente. In ogni caso devono essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e deve essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità di accesso asfaltata.
20. L'inumidimento delle strade interne e dei piazzali deve essere regolato in maniera tale da non determinare il trasporto del fango da parte dei mezzi lungo le strade pubbliche esterne alla cava.
21. L'esercente l'attività estrattiva concorda con il comune, ove sussistono le condizioni, percorsi ed orari degli automezzi dediti al trasporto di materiale al fine di limitare il disturbo dei centri o dei nuclei abitati.
22. L'esercente l'attività estrattiva deve prevedere, progettare e realizzare, a proprie cura e spese, un piano di viabilità principale che escluda, in via prioritaria, l'attraversamento di centri urbani.
23. Allo scopo di minimizzare tutti gli impatti, il progetto tiene conto:
 - a) della tipologia dei materiali estratti;
 - b) delle caratteristiche intrinseche di impianti, macchinari ed attrezzature;
 - c) della capacità produttiva degli impianti;
 - d) dell'organizzazione intera del cantiere estrattivo;
 - e) della vicinanza di abitazioni isolate non di proprietà, da nuclei o centri abitati;
 - f) delle caratteristiche della rete viaria interessata dalla movimentazione dei materiali estratti o lavorati.
24. L'accantonamento di materia prima, di terreno sterile e di terreno agrario deve rispondere alla specifica disciplina in materia di cave e in materia di tutela ambientale.

5. Criteri per l'esercizio dell'attività estrattiva e per il recupero ambientale

1. La progettazione deve tenere conto della ricomposizione ambientale su cui deve fondarsi l'impianto progettuale.
2. Le tecniche di coltivazione devono essere poste in relazione al contesto territoriale ed ambientale e alle oggettive condizioni morfologiche dei luoghi, in modo da stabilire quale criterio generale di coltivazione quello del ripristino delle forme e delle caratteristiche del territorio il più vicino possibile alla situazione preesistente l'intervento di cava salvaguardando gli obiettivi del Piano Regionale



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ARIANO IRPINO

delle Attività Estrattive.

3. La coltivazione non può prescindere da un'articolazione dell'attività estrattiva per fasi successive con contestuale ricomposizione ambientale dei lotti esauriti.
4. La coltivazione della cava deve avvenire per lotti, con intervalli temporali riferiti a ciascun lotto non superiori ai 12 mesi. L'avvio della coltivazione del terzo lotto, nella sequenza è subordinato al completo recupero del primo lotto e ad una espressa autorizzazione dell'autorità preposta al controllo.
5. La durata complessiva del progetto, di estrazione e ricomposizione ambientale, non può in ogni caso eccedere la durata temporale corrispondente al periodo massimo di efficacia dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati delle Amministrazioni, Enti e Autorità a vario titolo competenti.
6. Alla data di scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o di concessione estrattiva gli interventi di ricomposizione ambientale devono risultare ultimati.
7. Al fine di un'accorta conduzione dell'attività estrattiva devono essere tenuti in considerazione anche gli aspetti strutturali e morfologici dei versanti per consentire di produrre materiale di cava e recuperare le alterazioni prodotte nel rispetto sia delle esigenze antropiche che dei parametri dell'ambiente.
8. Per garantire la continuità delle condizioni di sicurezza si deve porre attenzione a che:
 - a) i fronti di scavo mantengano angoli di scarpa sempre inferiori all'inclinazione delle superfici di discontinuità strutturale quale piani di strato degli ammassi rocciosi, faglie e fratture che presentino giaciture a franapoggio;
 - b) non si proceda a scalzamenti delle scarpate superiori dei materiali detritici se non dopo aver accertato i relativi modesti spessori;
 - c) all'assenza di fenomeni gravitativi in atto o potenziali;
 - d) gli strati rocciosi non siano in condizioni di franapoggio e generare situazioni di instabilità.
9. Ove si presenta una situazione di instabilità, previa comunicazione al dirigente del settore competente per le determinazioni da assumere, si deve, in linea generale, riportare la scarpata nelle condizioni di sicurezza oppure modificare localmente l'assetto geometrico spostando il taglio verso monte fino a superare le discontinuità che hanno determinato l'alterazione.
10. Il direttore di cava deve eseguire una costante verifica delle condizioni di sicurezza con frequenza rapportata ai tempi di avanzamento dei lavori e del fronte di scavo, in conformità alla specifica disciplina di settore.
11. L'attività di cava condotta su versanti collinari o montuosi deve prevedere le condizioni per poter realizzare un efficace raccordo morfologico con le aree circostanti su tutto il perimetro dell'area di cava.
12. Nel caso delle cave "di versante", la tecnica di coltivazione si sviluppa attraverso la definizione di gradoni le cui caratteristiche geometriche devono essere valutate in funzione delle proprietà geologico-tecniche delle rocce, delle procedure estrattive adottate e delle connesse condizioni di sicurezza delle verifiche di stabilità svolte, delle caratteristiche delle macchine impiegate e dell'attecchimento della vegetazione autoctona ai fini della ricomposizione ambientale. La coltivazione avviene per arretramento dei gradoni procedendo, a seconda delle metodiche utilizzate, dall'alto verso il basso, come previsto dal progetto di coltivazione. La tecnica di coltivazione per le cave di versante, al fine di contenere l'impatto percettivo, deve prevedere quinte di mascheramento.
13. Le scelte progettuali compatibilmente con i metodi di coltivazione possibili, dovranno orientare opportunamente i fronti di escavazione, creare o mantenere delle quinte di mascheramento degli scavi onde ridurre il bacino visuale dell'attività estrattiva o limitarlo ad ambiti visuali poco importanti.

*Giunta Regionale della Campania***Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione
SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ARIANO IRPINO**

14. All'interno dei siti estrattivi è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, ivi compresa discariche di II categoria tipo A per rifiuti inerti.
15. Il criterio di riferimento nella ricomposizione delle aree di cava è quello della "replicazione geomorfologica, naturale ed ambientale". Questo criterio prevede un approccio multidisciplinare che attiene a differenti strategie geologico-tecniche, geomorfologiche, ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, ecologiche ed ingegneristiche. La ricomposizione deve quindi tendere a costruire un paesaggio ed un ambiente naturale che si avvicini quanto più possibile a quello presente precedentemente all'attività estrattiva nella specifica zona di estrazione o nei dintorni di essa.
16. L'intervento di recupero ambientale deve avvenire a mezzo di ricostruzione dell'elemento vegetale e deve, quindi, trovare riferimento in modelli della vegetazione reale e potenziale della porzione di territorio interessata, nel rispetto delle caratteristiche stazionali ed edafiche del sito, anche attraverso la realizzazione di stadi vegetazionali preparatori.
17. Gli interventi di naturalizzazione e forestazione riguardano il contenimento delle scarpate realizzate nelle fasi di riassetto e la sistemazione finale floro-faunistica della zona di attività estrattiva al termine della sistemazione. Tali interventi, dettagliatamente illustrati nel progetto di recupero ambientale devono essere estesi a tutta la zona interessata dall'attività estrattiva.
18. Gli interventi di recupero ambientale devono contribuire ad assicurare:
 - a) la stabilità del versante, evitando fenomeni di erosione;
 - b) un adeguato reinserimento paesaggistico-vegetazionale della zona tramite immissione di flora rispondente alle associazioni vegetali autoctone;
 - c) un complessivo incremento di masse vegetazionali e di habitat faunistici a garanzia del massimo sviluppo e durata nel tempo delle masse vegetazionali stesse.
19. Il progetto deve prevedere la ricopertura totale dei fronti di coltivazione con adeguato riporto di terreno sterile e terreno vegetale sufficiente per un efficace impianto delle specie arboree ed arbustive tipiche della vegetazione esistente.
20. Assumendosi quale criterio generale la ricopertura totale dei fronti di coltivazione, al fine di una efficace ricomposizione ambientale, il profilo finale del pendio deve risultare compatibile con l'analisi di stabilità e deve assumere anche pendenze compatibili con l'angolo di riposo del terreno di riporto.
21. Per il successo dell'attecchimento è preferibile che siano impiantate specie vegetali pioniere ed a rapido accrescimento, che consentono una stabilizzazione delle opere in terra più veloce ed una rapida copertura vegetale utile all'instaurarsi di un adeguato microclima locale.
22. Particolare attenzione deve essere prestata al raccordo morfologico con le forme e le caratteristiche del rilievo non interessato dall'attività di cava da prevedere su tutto il perimetro e possibilmente senza soluzione di continuità.
23. Nel caso in cui la coltivazione contempla l'utilizzo di quinte temporanee di copertura, il loro abbattimento deve essere successivo alla ricomposizione totale della gradonatura mascherata dalle stesse.
24. La ricomposizione ambientale, salvo quanto specificatamente disposto dal P.R.A.E. deve essere conformata secondo gli interventi di ingegneria naturalistica richiamati con il D.P.G.R. 22 Luglio 2002 - Regolamento per l'attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania - B.U.R.C. speciale del 19 agosto 2002 e succ..
25. Gli interventi di cui ai commi 15, 16, 17 e le opere in verde devono essere garantiti dall'esercente l'attività estrattiva per almeno 3 anni al fine di poter controllare l'effettivo contenimento delle scarpate e l'attecchimento degli impianti. La cauzione prestata a garanzia di detti adempimenti rimane vincolata per lo stesso periodo di tempo di anni tre.
26. Ai fini della manutenzione delle opere in verde, soprattutto per versanti esposti verso sud, oltre alla



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ARIANO IRPINO

necessaria alimentazione idrica di soccorso, è necessario assicurare la presenza di idonei impianti di irrigazione.

27. La manutenzione delle opere in verde deve avvenire non solo a mezzo di irrigazione, ma anche con i necessari sfalci e/o sarchiatura del terreno.

6. Normativa di riferimento

1. Resta fermo l'obbligo degli esercenti l'attività estrattiva del rispetto delle disposizioni del D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e s.m.i., della L.R. 13.12.1985, n. 54 e s.m.i., del Piano Regionale delle Attività Estrattive, approvato con le Ordinanze del Commissario ad Acta delegato n. 11 del 7 giugno 2006 e n. 12 del 6 luglio 2006, del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, e di tutta la disciplina di settore in genere vigente.

Il Dirigente del Settore
(ing. Celestino Rampino)